

N. 160 /2015 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

di [redacted] Presidente
di [redacted] Consigliere Relatore
di [redacted] Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 160/2015 R.G. di appello avverso la sentenza n. 256/14 pubblicata il 14/11/14 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 62/12 R.G.,
avente ad oggetto: *opposizione a decreto ingiuntivo in contratto di conto corrente*

TRA

[redacted]
[redacted]
[redacted]

con il patrocinio dagli avv.ti SORGENTONE ANDREA e [redacted]
elettivamente domiciliati in [redacted] presso l'ultimo difensore

APPELLANTI

E

[redacted]

Quale mandataria di [redacted]

con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso il difensore

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per gli appellanti, l'Avv. Andrea Sorgentone, previo richiamo ad ogni precedente difesa, istanza e deduzione svolta, insiste per l'accoglimento del gravame proposto e conclude in conformità all'atto di citazione in appello;



per l'appellata [REDACTED], i procuratori di parte appellata insistono nella richiesta di riconvocazione del CTU a chiarimenti; In ogni caso, insistono per il rigetto del gravame proposto dagli appellanti e precisano le conclusioni riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi ed in particolare alla comparsa di costituzione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 15/2/12 [REDACTED] [REDACTED] adivano il Tribunale di Isernia chiedendo la revoca del d.i. n. 140/11 emesso dallo stesso Tribunale, con il quale gli opposenti (la [REDACTED] nella qualità di debitore e [REDACTED] in qualità di fideiussori) erano stati condannati al pagamento in favore della [REDACTED] dell'importo di € 46.712,72, oltre interessi dal 19/8/11 e spese di procedura monitoria, quale saldo passivo del conto corrente ordinario n. 10167754 acceso in data 2.1.04, come da estratto conforme alle risultanze del libro giornale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 385/11, da contratto di conto corrente e da contratti di fideiussione che venivano depositati; gli opposenti contestavano: il superamento del tasso soglia; la nullità della pattuizione di interessi ultralegali; la nullità della capitalizzazione trimestrale; la nullità delle CMS; chiedevano l'accertamento del saldo e la condanna dell'opposta al pagamento del saldo positivo del conto corrente; producevano gli estratti conto del conto corrente in contestazione.

Si costituiva [REDACTED] a mezzo della propria mandataria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 256/14 pubblicata il 14/11/14, il Tribunale adito, definendo il procedimento:

a) rigettava l'opposizione;

b) condannava gli opposenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.500,00, oltre accessori.

Avverso detta sentenza proponevano appello la [REDACTED] [REDACTED] con citazione notificata il 14/5/15, insistendo nelle domande:

di accertamento della non debenza delle somme versate a titolo di tasso di interesse superiore a quello soglia,

di accertamento della non debenza delle somme addebitate dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto;

di accertamento del saldo calcolato secondo gli accertamenti che precedono e di condanna della convenuta al pagamento del saldo passivo e/o del saldo positivo.

Si costituiva la [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata; in subordine chiedeva che nel caso fosse accertato il superamento del tasso soglia fosse applicato il tasso soglia con condanna degli appellanti al rimborso delle spese del presente grado.

Le parti rassegnavano le conclusioni sopra richiamate all'udienza del 10/10/18, e la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Con ordinanza in data 17/7/2019, avuto riguardo alla nuova contestazione relativa all'applicazione del saldo zero effettuata per la prima volta dagli appellanti all'udienza di



precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di esperire una consulenza tecnica integrativa, la quale, sulla scorta della documentazione in atti, accertasse i rapporti di dare/avere fra le parti, partendo dal saldo zero anziché dal saldo negativo di € 22.135,05 e con effettuazione di un duplice progetto, uno con esclusione delle CMS e l'altro con inclusione.

Effettuato il conferimento dell'incarico, in data 27/1/20 veniva depositata la relazione della consulenza espletata a mezzo della Dott.ssa [REDACTED]

All'udienza del 10/2/21, tenuta con trattazione scritta, la causa veniva nuovamente riservata per la decisione, sulle conclusioni di cui alle note scritte riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

2. In via preliminare va rilevato che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accertato il mancato superamento del tasso soglia, dando atto della correttezza dei conteggi effettuati dal consulente, che in conformità alle Istruzioni della Banca di Italia dell'agosto 2009 per il periodo transitorio dal 1° luglio al 31 dicembre 2009, aveva escluso dal conteggio la CMS; il Tribunale accertava pure la legittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto stipulata nel 2004 successivamente alla delibera CICR del 9/9/2000; infine rilevava la legittimità della clausola di commissione di massimo scoperto; sulla base di tali presupposti il Tribunale rigettava l'opposizione condannando gli opposenti al pagamento delle spese di giudizio e di CTU.

3. I motivi di appello riguardano:

I) erroneità della CTU nella parte in cui ha escluso dal calcolo per la determinazione del tasso di interesse usurario la CMS;

II) erronea mancata ricomprensione degli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario;

III) erronea dichiarazione della legittimità della clausola relativa alla CMS.

4. Con i primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente, viene contestato l'errato criterio di calcolo del tasso soglia, perché effettuato secondo le istruzioni della Banca di Italia del 2006, che non prevedevano che si tenesse conto anche della CMS, mentre il calcolo doveva invece essere effettuato secondo le istruzioni del 2009, che prevedevano il computo anche della CMS, nonché l'errato criterio di calcolo del tasso soglia per mancata considerazione degli interessi moratori.

4.1. Il Tribunale motivando sul primo punto ha rilevato che *"Gli accertamenti effettuati in merito dal c.t.u. prendono correttamente in considerazione dati fra loro omogenei, e quindi escludendo la commissione di massimo scoperto, avendo il c.t.u. rigorosamente applicato il criterio di calcolo indicato nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia dell'agosto 2009. In dette istruzioni è stato chiarito, che occorre garantire la omogeneità dei dati da comparare, che per il Periodo transitorio (10 luglio — 31 dicembre 2009) fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. Devono pertanto ritenersi esclusi dal calcolo del TEG: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa; b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a concorrenza; e) gli oneri assicurativi imposti per legge*



direttamente a carico del cliente”.

E' documentalmente comprovato che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 2/1/04 ed è accertato che il rapporto è terminato in data 28/7/09.

Parte appellante contesta: l'incompatibilità delle istruzioni della Banca di Italia con i principi dettati dall'art. 644 c.p.; il fatto che il d.l. 185/2009 ha previsto che gli interessi, le commissioni, le provvigioni sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cc. , dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della l. 7/3/1196 n. 108; il fatto che la legge indicata è stata ritenuta di interpretazione autentica dell'art. 644, con la conseguenza che ha efficacia ricognitiva ex tunc; il fatto che le direttive della B.I. non sono vincolanti per l'organo giurisdizionale; riguardo gli interessi moratori ha contestato che gli interessi di mora previsti nel contratto dovevano essere considerati al fine di verificare il superamento del tasso soglia.

Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.

Quanto alla contestazione della mancata considerazione della CMS, nelle istruzioni della B.I. per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (aggiornamento al febbraio 2006), adottate prima dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, era espressamente previsto che *"La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento."*

Con l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008 è stato previsto che la CMS dovesse entrare nel calcolo del TAEG; le istruzioni della banca di Italia dell'agosto 2009, come esattamente rilevato dal Tribunale, hanno previsto che per il periodo transitorio (10 luglio — 31 dicembre 2009) e fino al 31 dicembre 2009, gli intermediari dovessero attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006, che escludevano dal computo la CMS.

Le contestazioni sollevate dalla parte appellante sono infondate anche in considerazione della intervenuta pronuncia della Cassazione a SS.UU la quale ha statuito che in tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro



centocinquanta giorni dalla medesima data" (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20/06/2018, n. 16303).

Ne consegue che correttamente il Tribunale ha recepito il criterio di calcolo tenuto dal CTU il quale ha escluso la CMS dal computo degli elementi per determinare il tasso soglia.

4.2. In relazione alla contestazione della mancata considerazione degli interessi di mora previsti in contratto parte appellante si è limitata ed effettuare la contestazione del tutto genericamente, richiamando la giurisprudenza in materia, senza neppure specificare nel caso concreto quali fossero *"gli interessi di mora previsti in contratto"* dei quali il consulente non avrebbe tenuto conto;

al contrario va rilevato che il consulente, come risulta dall'allegato cinque della relazione, ha tenuto conto di tutte le voci di costo del denaro addebitate al correntista e rinvenienti dagli estratti conto depositati.

Ne consegue che anche tale motivo di appello deve essere rigettato.

5. Con il terzo motivo di appello viene contestata l'errata affermazione della legittimità della commissione di massimo scoperto; l'appellante lamenta l'invalidità della pattuizione per mancanza di causa, la mancanza di determinabilità per mancanza dell'indicazione del criterio di calcolo.

Quanto al primo profilo va evidenziato che la Cassazione ha statuito che l'art. 2-bis della legge n. 2/2009, disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa (Cass. civ. Sez. I, 22/06/2016, n. 12965).

Sotto il secondo profilo deve essere confermata la statuizione del Tribunale, che ha ritenuto la regolarità della relativa pattuizione.

Al riguardo va rilevato che la clausola è stata espressamente prevista dal contratto del 2/1/04; deve essere ritenuta la clausola determinabile, essendo espressamente indicato l'ammontare della misura percentuale, ed anche sufficientemente indicata la modalità di computo, essendo previsto l'addebito trimestrale e indicata la base di calcolo, individuata nello scoperto oltre la disponibilità esistente; il consulente tecnico ha anche accertato l'esistenza dell'espressa pattuizione; non sono state evidenziate discrasie tra quanto risultante dalla pattuizione e gli importi in concreto addebitati dalla banca a tale titolo.

6. Gli appellanti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/10/2018, oltre ad insistere nella richiesta di interazione di CTU che tenesse conto delle CMS, ha allegato per la prima volta il fatto che il primo estratto conto acquisito agli atti del 31/3/04 reca un saldo passivo di € 22.135,07, con conseguente richiesta di effettuare il ricalcolo del saldo finale con conteggio del saldo iniziale zero.

6.1. Osserva la Corte che va riaffermato quanto già rilevato con l'ordinanza emessa dell'ufficio in data 17/7/2019, e cioè che le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non,



indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti (Cass. civ. Sez. VI - I Ord., 01/10/2018, n. 23796; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccezione nuova la deduzione dell'appellante di infondatezza per mancanza di prova dell'avversa ragione di credito, in quanto basata su documentazione all'uopo inidonea); si ritiene che le stesse siano proponibili sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

6.2. Ciò premesso va rilevato che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25373/2019 ha espressamente motivato in relazione alla mancanza della parte iniziale degli estratti conto rilevando che *“Questa Corte ha infatti di recente avuto occasione di chiarire che nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.*

Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cass., n. 11543/2019).

Con successiva pronuncia n. 23852/2020 la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, operante nel caso di domande contrapposte, riguardante il caso specifico in esame *“Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto”; la Cassazione ha rilevato che non è ipotizzabile che, in presenza di contrapposte domande della banca e del correntista, il giudice possa attribuire al corredo documentale della causa un valore differenziato in funzione degli oneri probatori delle parti: secondo il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente*



acquisito alla causa, il giudice è tenuto a utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. Sez. U. 23 dicembre 2005, n. 28498); ne consegue che la domanda di ripetizione del correntista non potrà essere respinta in ragione dell'integrale mancata produzione, da parte dello stesso, degli estratti conto qualora una parte di questi (tale da rendere possibile la ricostruzione delle movimentazioni bancarie da un certo momento in poi, e da permettere l'accoglimento della pretesa di detto soggetto, partendo dal saldo zero) sia stata comunque acquisita al processo grazie alla banca".

6.3. Ciò premesso è stata disposta ed eseguita la CTU integrativa a mezzo della dr. Lorenza Brienza, volta all'accertamento dei rapporti di dare/avere fra le parti, partendo dal saldo zero anziché dal saldo negativo di € 22.135,05 applicando, per il calcolo degli interessi, il tasso espressamente convenuto nonché la CMS, e tutte le spese espressamente pattuite, ed con effettuazione di un secondo calcolo alle medesime condizioni e con esclusione della CMS.

Tenuto conto della conferma della legittimità della clausola relativa alla CMS, deve essere tenuto in considerazione il primo conteggio effettuato dal consulente (quesito n. 1) , che è pervenuto ad un saldo finale di € + 4.977,65 a favore del correntista.

Per lo svolgimento dell'incarico il consulente ha esaminato la documentazione prodotta in atti ed in particolare ha preso in esame: gli estratti conto e riassunti scalare dal 31/03/04 al 31/07/09 il documento di sintesi del contratto di conto corrente in data 02/01/2004 e il contratto di affidamento del 06/09/2006 con documento di sintesi.

Il CTP della banca ha osservato che: 1) non sarebbe possibile evincere la misura delle condizioni economiche applicate nei conteggi in quanto negli allegati viene riportata esclusivamente la misura delle rettifiche progressive operate dal 31.03.2004 al 28.07.2009; 2) che sarebbe stata inclusa tra le spese trimestrali, quantificate complessivamente per € 1.106,31, anche l'imposta di bollo trimestrale che invece andrebbe esclusa dall'accertamento tecnico.

Il consulente tecnico di ufficio, rispondendo alla prima osservazione, ha confermato che le condizioni economiche utilizzate per i conteggi sono quelle applicate dalla banca in costanza di rapporto; le stesse sono state desunte dalla documentazione contrattuale e dagli estratti conto e conto scalare facenti parte del fascicolo di primo grado; i calcoli sono stati sviluppati provvedendo di volta in volta alla rettifica dei saldi derivanti dall'applicazione del saldo zero ed alla relativa rideterminazione dei numeri debitori; in mancanza di contestazioni più specifiche, deve essere pienamente confermato l'elaborato peritale, come riportato nell'allegato 3 alla relazione del CTU.

Riguardo la seconda contestazione, relativa al fatto che *"sarebbe stata inclusa tra le spese trimestrali, quantificate complessivamente per € 1.106,31, anche l'imposta di bollo trimestrale che invece andrebbe esclusa dall'accertamento tecnico"* va evidenziato che l'imposta di bollo deve ritenersi ricompresa tra le spese di tenuta conto, trattandosi di imposta a carico del correntista; inoltre, la contestazione delle spese per € 1.106,31, come effettuata dal CTP, riguarderebbe la risposta al secondo quesito, che non viene preso in considerazione nella fattispecie, avuto riguardo alla legittimità della pattuizione delle CMS e delle spese di tenuta conto.

6.4. Applicando i principi sopra richiamati indicati dalla Cassazione si perviene alla conclusione che:

-quanto alla domanda di pagamento della somma di € 46.712,72 effettuata dalla banca



con il decreto ingiuntivo, tenuto conto del fatto che la quest'ultima riveste la qualità di attrice, deve essere effettuato il conteggio partendo dal saldo zero, motivo per cui, essendo risultato un saldo finale positivo in favore del correntista (come risulta dalla consulenza tecnica espletata grado di appello), in accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto ingiuntivo, in quanto emesso in relazione a somme non dovute;

-quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal correntista di ripetizione di indebitto, avuto riguardo alla rilevata applicabilità del conteggio partendo dal saldo zero, secondo il principio di acquisizione della prova, è risultato il saldo finale positivo di € 4.977,65 a favore del correntista, motivo per cui la relativa domanda deve essere accolta nella misura indicata; in mancanza di espressa domanda, nulla va disposto in ordine al pagamento degli interessi successivi.

7. Avuto riguardo al fatto che in primo grado il correntista ha del tutto omesso di rilevare il saldo zero e che sulla base dei fatti dedotti in giudizio la decisione in primo grado era favorevole alla tesi sostenuta dall'istituto di credito e che solo in appello e all'atto della precisazione delle conclusioni il correntista ha effettuato la deduzione della circostanza della necessità del conteggio sulla base del saldo zero, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese della CTU di primo grado e di quella di grado di appello.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED], avverso la sentenza n. 256/14 pubblicata il 14/11/14 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 62/12 R.G., uditi i procuratori delle parti, così provvede:

- in accoglimento dell'appello, accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna l'istituto di credito al pagamento della somma di € 4.977,65 in favore della [REDACTED];
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
- pone le spese di CTU di primo e di secondo grado al 50% a carico degli opposenti e per il residuo 50% a carico della banca.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 15/12/2021.

Il Presidente

Dr. [REDACTED]

Il Consigliere est.
[REDACTED]

